

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1875

zione non potrebbe mai averla se si presentasse a lui uno il quale avesse pure la dottrina dell'onorevole Palasciano, che tutti riconoscono, e che io per il primo so apprezzare, ma che fosse sconosciuto al paziente, giacchè nessuno porta, in certo modo, il suo nome scritto in fronte; nè potrà al certo destare in lui quei sentimenti che gli sveglierebbe uno che, per essere rivestito di quei gradi, ha dovuto fornire al Governo tutte quelle garanzie che si possono umanamente desiderare.

Detto questo, io debbo fare una obiezione che mi sembra capitale all'articolo proposto dall'onorevole Palasciano: devo dirgli che questo articolo, mi scusi, mi sembra inapplicabile. E lo dimostro.

L'articolo suona così:

« Gli studenti universitari di medicina, a qualunque delle due categorie appartengano, vanno in congedo provvisorio fino a che avranno conseguita la laurea. In tal caso hanno l'obbligo di servire quali medici di battaglione, a richiesta del ministro della guerra, e fino al compimento dell'anno 35° di età. »

Lasciamo andare che con il nostro sistema, se principiano il servizio al 26° anno di età, sono obbligati di servire sino al 38° anno, e non soltanto fino al 35°. Ma veniamo alla seconda parte.

« Quelli di essi che, compiuto l'anno 26° di età non avranno conseguito la laurea, saranno chiamati sotto le armi per soddisfare gli obblighi loro imposti dal sorteggio della leva a cui appartengono. »

Cosa potrà succedere? Potrà succedere questo, per esempio, che un avvocato il quale non ha diritto di avere la proroga all'ammissione al servizio fino al 26° anno di età ha un mezzo semplicissimo di ottenerla; quando entra nella leva si fa iscrivere come medico, e finisce il suo corso di avvocato, e quando al 26° anno di età viene a compiere il suo servizio, non essendo laureato in medicina se è di seconda categoria salda con quaranta giorni (o di cinque mesi al più) di servizio il suo obbligo, oppure con tre anni se è di prima categoria.

Ecco come si potrebbe eludere la legge se si lasciasse tal quale l'articolo; per cui, anche volendo accettare il concetto di questo articolo, esso non potrebbe essere accettato dalla Camera nella forma proposta.

La Commissione poi per bocca mia dichiara che essa non lo accetta; essa accetta invece l'articolo proposto dal Ministero, facendovi però due aggiunte.

La prima aggiunta sarebbe questa:

Dopo le parole « gli studenti universitari in medicina e chirurgia, i quali prima dell'estrazione a sorte dichiarino di accettare l'assegnazione alla

prima categoria possono ottenere che sia » si aggiunga « *in tempo di pace* » ritardata fino al compimento del 26° anno di età la loro chiamata sotto le armi. »

Poi per evitare l'equivoco, poichè vedo che equivoco qui c'è stato, e non è stato da tutti ben inteso l'articolo, io sento, e la Commissione sente con me la necessità di fare un'altra aggiunta, ed è questa:

« Ma il loro obbligo di servizio decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della loro ammissione sotto le armi. »

Questo si è già fatto all'articolo 5, dove si parlava dei volontari di un anno che ritardano la loro ammissione al servizio; se no ne avverrebbe questo che, ritardando di sei anni il servizio se esso cessasse a 32 anni, invece di 12 anni, come tutti gli altri, i medici sarebbero obbligati solamente a farne sei.

PIERANTONI. Nè l'onorevole Perrone, nè l'onorevole relatore della Commissione hanno confutato il mio discorso. Entrambi pare che lo abbiano male compreso. L'onorevole Perrone parlò di privilegi; ma, Dio buono, non è possibile confondere il privilegio che è un favore speciale fatto ad una persona o ad una classe di persone, con disposizioni di legge scritte per conseguire l'impiego degli uomini in guerra secondo le loro speciali capacità. Nell'esercito, non ostante il grande principio dell'eguaglianza, pure vi sono i corpi scientifici, quali lo stato maggiore, l'artiglieria, il corpo del genio, il corpo sanitario, il corpo topografico, diversamente trattati dalla massa generale dei soldati. Anche tra gli uomini la legge militare riconosce le singole capacità. Il mulattiere, perchè è tale, andrà a fare il servizio nel treno, l'agricoltore sarà inviato più facilmente nella fanteria o nei zappatori, invece il buono stalliere e il buon cocchiere anderanno più facilmente in cavalleria e in artiglieria.

La legge militare tiene conto dell'equa valutazione degli uomini per la specialità dei servizi e delle armi.

Infatti, quando l'artiglieria ed il genio hanno bisogno di completare i loro quadri, si fanno delle grandi agevolazioni agli studenti dell'ingegneria, agli studenti delle scienze esatte e meccaniche, senza che per questo sia consentito di parlare di privilegi.

Il principio fondamentale della vera eguaglianza, insegnato da tutti i pubblicisti, sta nel trattare inegualmente esseri ineguali. Mel perdoni poi l'onorevole Perrone, ma egli doveva considerare che nè da me, nè dai miei amici poteva essere propugnato un qual si fosse privilegio. Nè io posso qui parlare per speciale predilezione verso i medici. Credo